

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI GENOVA

PRIMA SEZIONE  
IN PERSONA DEL DOTT. PIETRO SPERA - GIUDICE UNICO

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel procedimento civile promosso da

**CLIENTE**, (OMISSIS)

Parte attrice

Contro

**BANCA S.P.A.**, (OMISSIS)

Parte convenuta

**OGGETTO: Intermediazione mobiliare.**

Assegnata in decisione all'udienza del 30/11/11.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Parte attrice deduce innanzitutto la nullità dell'investimento oggetto di causa per non avere, la **BANCA S.P.A.**, in violazione del TUF e del Regolamento CONSOB, fornito tutte le informazioni che avrebbe dovuto possedere ed aver omesso di informarsi sul profilo del cliente.

In proposito, la Cassazione a Sez. Un. ritiene che "(...) in tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario (nella specie, in base all'art. 6 della L. n. 1 del 1991) può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (cd. "contratto quadro", il quale, per taluni aspetti, può essere accostato alla figura del mandato); può dar luogo, invece, a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto suddetto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del "contratto quadro"; in ogni caso, deve escludersi che, mancando una esplicita previsione normativa, la violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma dell'art. 1418, primo comma, cod. civ., la nullità del cosiddetto "contratto quadro" o dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso" (v. Sent. n. 26724 del 19/12/2007).

2. Passando quindi alla successiva domanda di risoluzione, in primo luogo non è contestato che i titoli oggetto di causa ammontassero a meno dell'8% del portafoglio investimenti di parte attrice. Né è contestato, ed emerge comunque dai documenti prodotti da parte attrice (doc. 18), che detto

portafoglio fosse costituito altresì da azioni ed obbligazioni corporate, mentre i BTP erano meno del 17%.

E' altresì pacifico (e comunque emerge dai. docc. 1, 2 e 3 della convenuta) che l'attore già prima dell'investimento svolgesse attività imprenditoriale, sebbene in campo di apparecchiature mediche, e che nel gennaio 2009, cioè solo 7 mesi dopo l'acquisto, assunse la carica di amministratore unico in società avente per oggetto l'attività di investimento sul mercato monetario, finanziario e valutario dei propri capitali, inclusi esplicitamente l'acquisto di azioni, obbligazioni, SICAV, italiani ed esteri, valute, futures, ecc..

Consegue da tutto ciò che egli non fosse da considerare un investitore sprovveduto, né alieno da investimenti che comportassero una certa misura di rischio.

Quanto alla conoscenza, o alla conoscibilità, da parte della banca convenuta della grave situazione finanziaria dell'emittente, il rating applicato fino al 18/7/2008 era di notevole affidabilità: "A2" per Moody's, "A" per Standard & Poor's, "A" per Fitch, che solo il 15/9/08 hanno declassato a negativo i loro voti. Lehman Brotherera inoltre una delle principali banche d'affari americane, ancora In data 2/6/2008 S&P aveva diminuito il rating soltanto da A+ a A e fino al giorno del collasso i rating restarono a livello investment grade.

Pertanto, benché LEHMAN BROTHERS avesse dato alcuni segnali di crisi prima del 15/9/2008 - quali il prezzo delle obbligazioni e delle azioni e i dati di bilancio - tuttavia non appariva un investimento particolarmente rischioso alla data dell'acquisto dei titoli. Ciò anche, e soprattutto, alla luce del tipo di investimenti che l'attore realizzava ed alla ridotta porzione sul totale del portafoglio. Né possono essere presi in considerazione altri indici, quali gli andamenti dei CREDIT DEFAULT SWAP, mai allegati prima della memoria di replica alla conclusionale.

Sebbene la BANCA S.P.A. non abbia dimostrato di aver fornito informazioni complete al cliente - se non quelle assai generiche di cui al Contratto "Conto gestione famiglia" risalente al 1998 (doc. 19 conv.) - e ciò possa effettivamente concretare un inadempimento, la gravità di detto inadempimento ex art. 1455 c.c. deve essere valutata alla luce delle circostanze sopra riferite. In proposito, la giurisprudenza ritiene che il grave inadempimento ricorre qualora *"la banca ha omesso di fornire all'investitore informazioni di cui essa, quale operatore professionale qualificato, poteva e doveva essere al corrente, informazioni che, se correttamente fornite all'investitore, ne avrebbero verosimilmente indirizzato le scelte verso altri titoli"* (v. Trib. Genova, n. 1583 del 14/4/08).

**L'inadempimento non può pertanto essere considerato grave ex art. 1455 c.c. allorché informazioni particolari non fossero necessarie all'epoca dell'investimento poiché il titolo non era sospetto, e non era pertanto credibile che informazioni più accurate avrebbero dissuaso l'investitore dall'acquisto.**

Infatti, come ritenuto dalla Cassazione nel caso confrontabile della mediazione, *"L'azione di risoluzione del contratto per inadempimento e la relativa azione risarcitoria hanno differenti presupposti applicativi, perché la prima esige che l'inadempimento di una delle parti non sia di scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra, mentre l'azione risarcitoria presuppone che l'inesatta esecuzione della prestazione abbia prodotto al creditore un danno; ne consegue che, in tema di mediazione, la condanna del mediatore al risarcimento del danno nei confronti di una delle parti per inadempimento del proprio dovere di informazione non implica*

*automaticamente che il contratto debba essere risolto e che il mediatore perda il diritto alla provvigione" (v. Sent. n. 18515 del 20/8/2009).*

Sulla base di quanto sopra rilevato - ed in particolare con riferimento alla qualità del portafoglio titoli dell'attore, della quantità di investimento nei titoli oggetto di causa rispetto al totale, nonché del livello professionale dell'attore - deve ritenersi che le informazioni conosciute e conoscibili dalla banca all'epoca dell'acquisto (come visto sostanzialmente tranquillizzanti), pur se fornite non avrebbero verosimilmente indirizzato le scelte verso altri titoli. Tenendo conto di una valutazione ex ante, infatti l'investimento de quo non appariva incoerente con gli altri titoli dell'attore, né inadeguato.

D'altra parte un investimento inferiore all'8% del portafoglio in titoli (asseritamente) a rischio, che promettevano tuttavia rendimenti superiori ai titoli di Stato italiani, non appare ex se sproporzionato neppure per un operatore prudente.

Ne consegue che l'inadempimento della banca convenuta non può essere ritenuto "importante" ex art. 1455 c.c., né rilevante ai fini della causazione del danno subito da parte attrice. Né vi sono ragioni di ritenere che l'operazione dovesse, all'epoca dei fatti, essere ritenuta non adeguata ex art. 29 Reg. CONSOB.

Quanto all'asserito inserimento del titolo nell'elenco di cui al **CONSORZIO PATTI CHIARI.**, con la conseguente assunzione convenzionale di obblighi informativi ulteriori - a parte che tale inserimento è stato meramente affermato da parte attrice -, va ribadito che, sulla base dei dati noti ed allegati in causa, deve ritenersi che non fossero a disposizione informazioni tali da far considerare ex ante l'investimento rischioso né inadeguato rispetto ai consueti investimenti dell'attore. Pertanto la conclusione non cambia anche a voler ritenere dimostrato l'inserimento dei titoli in tale elenco.

3. Neppure può essere accolto l'ulteriore rilievo secondo cui la banca convenuta avrebbe agito in conflitto di interessi.

A fronte infatti dell'affermazione, peraltro generica, secondo cui la convenuta avrebbe collocato titoli nella propria disponibilità, la convenuta medesima ha negato la circostanza. Ed a fronte di tale negazione, nessuna prova del proprio assunto è stata fornita né richiesta da parte attrice.

Anzi detta circostanza deve ritenersi esclusa sulla base dell'ordine di acquisto (doc. 1 attore) dal quale emerge il mercato di negoziazione (EuroTLX) nonché l'applicazione di una commissione dello 0,3%.

4. Per le ragioni esposte deve essere altresì escluso l'errore essenziale.

A prescindere da ogni considerazione circa la riconoscibilità di esso - peraltro dubbia in considerazione delle informazioni note anche alle banche all'epoca degli investimenti e sopra descritte, che non palesavano affatto il rischio dell'investimento - ne va comunque esclusa l'essenzialità,

Si è visto infatti come debba ritenersi che le informazioni conosciute o conoscibili dalle banche all'epoca dell'investimento, sostanzialmente tranquillizzanti, non avrebbero verosimilmente indirizzato le scelte dell'attore verso altri titoli.

5. Né deve ritenersi fossero dovute informazioni sull'andamento dell'investimento successive all'acquisto.

Come ritenuto dalla dominante giurisprudenza, infatti, tale obbligo di informazione successiva sussiste, ex art. 2874 del Regolamento CONSOB n. 11522, solo per i rapporti di gestione.

Si è già sopra esposto, inoltre, perché l'eventuale inserimento del titolo nella lista "PATTI CHIARI" sia da ritenere irrilevante. Va infatti ribadito che il rating applicato fino al 18/7/2008 era di notevole affidabilità: "A2" per Moody's, "A" per Standard & Poor's, "A" per Fitch, che solo il 15/9/08 hanno declassato a negativo i loro voti. Lehman Brother era inoltre una delle principali banche d'affari americane, ancora in data 2/6/2008 S&P aveva diminuito il rating soltanto da A+ a A e fino al giorno del collasso i rating restarono a livello investment grade.

6. Per le ragioni esposte deve parimenti essere esclusa l'asserita responsabilità precontrattuale della banca.

Si è infatti visto come sia ragionevolmente da scartare la rilevanza causale del comportamento omissivo della banca nella determinazione all'acquisto dell'attore. Le informazioni disponibili eventualmente omesse, infatti, erano sostanzialmente irrilevanti a fronte del prestigio di LEHMAN BROTHER e delle unanimi e costanti valutazioni delle società di rating sopra più volte riferite.

7. In conclusione le domande di parte attrice devono essere respinte.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nell'ammontare di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa proposta da F.P. nei confronti di BANCA S.P.A., *contrariis reiectis*, così provvede:

- respinge le domande di parte attrice;

- condanna parte attrice alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da parte convenuta, liquidate in complessivi Euro 2.866,00 (spese Euro 140,00, diritti di procuratore Euro 1.276,00, onorari di avvocato Euro 1.450,00), oltre IVA, CPA e 12,5% su diritti ed onorari.

Giudice Unico Dott. Pietro Spera

\* La sentenza in commento è stata modificata nell'aspetto grafico con l'eliminazione dei dati sensibili nel rispetto della privacy.